Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 10 APRILE 1937-XV.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % Serie speciale ventennale, obbligazioni 4,50 % di credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 %. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli.

(1138)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 393.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai segretari federali le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 15 marzo 1937-XV, n. 394.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1937-XV, n. 395.

Modificazioni all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922-I, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XI, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243;

Visto l'art. 43 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, riflettente l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito in legge con la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto l'art. 53 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento ed amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo dei cancellieri della giustizia militare, per i gradi undicesimo e decimo, corrispondenti a cancelliere di Tribunale militare di terza classe e a cancelliere di Tribunale militare di seconda classe, è stabilito in organico un numero cumulativo di 25 posti per i due gradi.

Art. 2.

Sono estese al personale delle cancellerie giudiziarie militari, ai fini della promozione al grado decimo, le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, per il personale ex combattente, dell'art. 4, lettera *b*), del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, per il personale iscritto ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, e del R. decreto legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, per il personale che ha partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

Art. 3.

Nel comma secondo dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, quale risulta modificato dall'art. 17, n. 1, del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, alle parole « aventi grado come i giudici effettivi predetti » sono sostituite le altre: « aventi grado di ufficiale superiore o capitano ».

Art. 4.

Il n. 2 dell'art. 7 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, è sostituito dal seguente:

« 2° militari già condannati, per uno o più delitti non colposi e non punibili a querela della persona offesa, a una pena detentiva di durata superiore, complessivamente, ad un anno ».

Art. 5.

Al R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — All'art. 16 è aggiunto il seguente comma:

« Il titolo onorifico del grado militare che avrebbero avuto nel ruolo ausiliario è conferito anche a coloro che, già designati per la inscrizione in detto ruolo, debbono cessare dalla designazione per promozione a un grado civile che non trova corrispondenza negli organici stabiliti per il ruolo medesimo. Tale conferimento è effettuato per decreto Reale ».

II. — All'art. 31 è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) avvocati o procuratori laureati che abbiano cessato dalla professione, purchè:

— funzionari in servizio di gruppo *A* nelle Amministrazioni militari, con esercizio di professione antecedente all'ammissione in servizio non inferiore a 10 anni se avvocati o 12 se procuratori laureati;

— professori di diritto incaricati nelle Regie università del Regno, con esercizio dell'incarico non inferiore a 5 anni ».

III. — All'art. 33 fa seguito il seguente articolo 33-*bis*:

« All'atto della prima applicazione del presente R. decreto-legge e con riferimento alla disposizione dell'art. 16, potrà — a domanda degli interessati — essere conferito il titolo onorifico di un grado nel corpo in congedo della G. M. a quei magistrati in servizio nella magistratura ordinaria che, già ufficiali in s. p. e. della giustizia militare durante il conflitto 1915-1918, prestarono, come tali, segnalati servizi.

« Il titolo onorifico suddetto verrà stabilito, caso per caso, dal Ministro per la guerra su proposta del Regio avvocato generale militare.

« Il conferimento avverrà per decreto Reale ».

Art. 6.

All'art. 1, n. 1, del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, è aggiunto il seguente capoverso:

« Le disposizioni dei due precedenti capoversi si applicano anche relativamente alle pene detentive temporanee inflitte dai Tribunali militari con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 7.

Le condanne a pene, la cui esecuzione sia stata o venga differita o sospesa a termini degli articoli 8, 9 e 10 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, si intendono inflitte con il beneficio della sospensione condizionale, nei confronti dei condannati che abbiano prestato servizio militare in Africa Orientale.

Durante il periodo della sospensione condizionale, le pene della destituzione e della degradazione, di cui all'art. 9 suindicato, importano solo gli effetti di cui all'art. 4, numeri 4 e 5, e all'art. 6 del Codice penale per l'esercito, e di cui all'art. 4, numeri 4 e 5, e all'art. 5 del Codice penale militare marittimo. Il verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art. 167 del Codice penale non importa il riacquisto del grado.

Art. 8.

Quando in applicazione degli articoli 7, 10 e 12 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, i procedimenti penali sospesi a termini degli articoli stessi debbono riprendere il loro corso, al mandato di cattura rilasciato, o che dovrebbe essere rilasciato, contro i militari negli articoli medesimi indicati, si intende sostituito il mandato di comparizione.

Le condanne pronunciate, in esito ai procedimenti stessi, ad alcuna delle pene di cui agli articoli 8, 9 e 12 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, si intendono pronunciate con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nei confronti dei condannati che abbiano prestato servizio militare in Africa Orientale.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 9.

Quando con una prima condanna, pronunciata contro militari, è inflitta la pena del carcere militare o quella della reclusione militare non superiore ai due anni e ricorrono le altre condizioni stabilite nell'art. 175 del Codice penale, il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La disposizione del comma precedente si applica anche se alla condanna conseguano pene accessorie militari.

Art. 10.

In caso di rimpatrio di militari i quali abbiano commesso in Africa Orientale Italiana reati militari o comuni di competenza dei Tribunali di guerra, o, comunque, quando ricorrano particolari motivi di convenienza, il Tribunale supremo militare, a richiesta del Regio avvocato generale militare, può designare un Tribunale militare del Regno a conoscere dei reati demandati alla competenza dei Tribunali di guerra da leggi speciali, bandi od ordinanze.

Art. 11.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 396.

Aggiunta degli abitati di Stio e frazione Gorga, in provincia di Salerno, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quelli di Stio e sua frazione Gorga, in provincia di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 397.

Aggiunta dell'abitato di Forio d'Ischia, in provincia di Napoli, limitatamente alla località detta « Punta del Soccorso », a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Forio d'Ischia, in provincia di Napoli, limitatamente alla località detta « Punta del Soccorso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 398.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Redentore in Frattamaggiore (Napoli).

N. 398. R. decreto 18 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Redentore in Frattamaggiore (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 399.

Dichiarazione formale dei fini della Congregazione della disciplina ecclesiastica sotto il titolo di « S. Carlo Borromeo e S. Francesco di Sales » con sede in Palermo.

N. 399. R. decreto 25 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Congregazione della disciplina ecclesiastica sotto il titolo di « S. Carlo Borromeo e S. Francesco di Sales » con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 400.

Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite della provincia di Macerata.

N. 400. R. decreto 25 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Macerata:

1. Confraternita della Buona Morte ed Orazione, in Appignano;
2. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Appignano;
3. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Villa Torre di Cingoli;
4. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Troviggiano di Cingoli;

5. Confraternita di S. Giovanni Decollato, in Cingoli;
6. Confraternita del SS.mo Sacramento detta dei Dodici Nobili, in Cingoli;
7. Confraternita di S. Maria del Gonfalone, in Cingoli;
8. Confraternita del Suffragio, in Cingoli;
9. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Avenale di Cingoli;
10. Confraternita del SS.mo Sacramento e Maria SS.ma delle Grazie, in Villa Strada di Cingoli;
11. Confraternita del SS.mo Sacramento, in S. Flaviano di Cingoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 401.
Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia della Chiesa dei Santi Paolo ed Elisabetta in Biella (Vercelli).

N. 401. R. decreto 25 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Biella in data 29 settembre 1928, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa dei Santi Paolo ed Elisabetta in Biella (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 marzo 1937-XV.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo incaricato di formulare concrete proposte pel regolamento dei rapporti intercedenti fra lo Stato ed i concessionari di servizi ferrotramviari e di navigazione interna, nonchè per l'eventuale integrazione del testo unico sulle concessioni degli autoservizi di linea.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art.6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Su proposta della Corporazione delle comunicazioni interne;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione delle comunicazioni interne, un Comitato tecnico corporativo incaricato di formulare concrete proposte pel regolamento dei rapporti intercedenti fra lo Stato ed i concessionari di servizi ferrotramviari e di navigazione interna, nonchè per l'eventuale, necessaria integrazione del testo unico sulle concessioni degli autoservizi di linea;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo incaricato di formulare concrete proposte pel regolamento dei rapporti intercedenti fra lo Stato ed i concessionari di servizi ferrotramviari e di navigazione interna, nonchè per l'eventuale, necessaria integrazione del testo unico sulle concessioni degli autoservizi di linea.

Art. 2.

Il Comitato è costituito di due Sezioni.
La prima Sezione è incaricata di formulare concrete proposte sul regolamento dei rapporti contrattuali intercedenti fra lo Stato ed i concessionari di servizi ferroviari, tramviari e di navigazione interna, attualmente contemplati dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *F*); dalle leggi 16 giugno 1907, n. 540, e 7 luglio 1907, n. 429; dal R. decreto-legge 9 maggio 1912, n. 1447; dalla legge 23 giugno 1927-V, numero 1110; dal R. decreto-legge 2 agosto 1929-VII, n. 2150, dal R. decreto-legge 14 ottobre 1912, n. 1496, e dal R. decreto 4 giugno 1936, n. 1336.
La seconda Sezione è incaricata di formulare concrete proposte sull'integrazione, ove occorra, del testo unico sulle concessioni degli autoservizi di linea, in armonia alle aspirazioni manifestate dalle Organizzazioni interessate.

Art. 3.

Il Comitato e ciascuna Sezione sono presieduti dall'onorevole dott. Giuseppe Bleiner, vice-presidente della Corporazione delle comunicazioni interne.

Art. 4.

La Sezione prima è composta dai seguenti membri:
On. ing. Luzzatti Riccardo, in rappresentanza dei datori di lavoro delle ferrovie e tramvie extra-urbane;
Ing. Ottone Giuseppe, in rappreesntanza dei datori di lavoro delle ferrovie e tramvie extra-urbane;
On. avv. Caprino Antonello, in rappresentanza delle aziende municipalizzate di trasporto;
On. ing. Chiesa Pietro Paolo Terenzio, in rappresentanza dei datori di lavoro della navigazione interna;
Prof. Trevisani Renato, in rappresentanza dei datori di lavoro delle attività complementari del traffico su ruotaie e su strade;
Morelli Basilide, in rappresentanza dei lavoratori delle ferrovie, e le tramvie extra-urbane;
Marangoni Enzo, in rappresentanza dei lavoratori delle ferrovie e le tramvie extra-urbane;
Dott. Pelizza Carlo, in rappresentanza dei lavoratori della navigazione interna;
Pederneschi Mario, in rappresentanza dei lavoratori delle attività complementari del traffico.

Art. 5.

La Sezione seconda è composta dai seguenti membri:
On. dott. Corni Guido, in rappresentanza dei datori di lavoro degli autoservizi di linea;
Ing. Santoro Eugenio, in rappresentanza dei datori di lavoro degli autoservizi di linea;
Dott. Strinati Ugo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate di trasporto;
Dott. Calandra Aurelio, in rappresentanza dei lavoratori degli autoservizi di linea;
Ing. Vallecchi Guido, in rappresentanza dei datori di lavoro dei servizi tassistici;
Bruni Enrico, in rappresentanza dei lavoratori dei servizi tassistici.

Art. 6.

Alle riunioni del Comitato e delle Sezioni partecipano anche:
il comm. dott. Salvatore Tucci, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
il gr. uff. dott. Antonio Crispo, in rappresentanza dell'Ispettorato generale F.T.A.;
il gr. uff. dott. Pietro Tosti, in rappresentanza della Direzione generale PP. TT.;
il gr. uff. dott. Anselmo Anselmi, in rappresentanza della Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni.
I membri di cui al presente articolo possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, da funzionari dei rispettivi Servizi.

Art. 7.

Alle riunioni del Comitato e delle Sezioni possono altresì partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, altri funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere e, su richiesta del presidente del Comitato, persone particolarmente esperte.

Art. 8.

Al Comitato ed alle Sezioni è addetto, in qualità di segretario, il cav. uff. dott. Salvatore Mercadante, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato: Mussolini.

(1118)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 marzo 1937-XV.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Mario Equicola di Alvito (Frosinone).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca Mario Equicola di Alvito (Frosinone) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta

lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Mario Equicola di Alvito (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(1125)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Civitella del Tronto (Teramo) da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del sud detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Civitella del Tronto (Teramo) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta formulata al riguardo dal Banco di Napoli con lettera del 18 gennaio 1937-XV;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Civitella del Tronto (Teramo) è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(1090)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Scapoli (Campobasso) da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Scapoli (Campobasso) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta formulata al riguardo dal Banco di Napoli con lettera del 18 gennaio 1937-XV;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Scapoli (Campobasso) è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(1091)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 6 aprile 1937-XV, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, con il quale è stata autorizzata l'applicazione delle tasse minime di lire 10 di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al comune di Trento in dipendenza dei lavori di risanamento del quartiere del Sass in detta città.

(1128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Media dei cambi e dei titoli

del 7 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,27
Francia (Franco)	87,65
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,80
Austria (Shilling)	3,5521
Belgio (Belga)	3,202
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,27
Danimarca (Corona)	4,1638
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6866
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,10
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8082
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,30
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % (Lordo)	54,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Rendita 5 % (1935)	91,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,05
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,075
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,675

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA.

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

79ª estrazione delle cartelle 4 % di credito comunale e provinciale

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 5 della parte 2ª, libro 2°, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 1° maggio 1937-XV, cominciando alle ore 9, si procederà, in una sala a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso in via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) Estrazione a sorte dalla prima delle tre urne contenenti le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 11.257 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire duemilioniduecentocinquantunomilaquattrocento (L. 2.251.400) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel 1° semestre 1937, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 96,31 restano disponibili L. 62,40 da conteggiarsi nell'estrazione del 2° semestre 1937;

b) Estrazione a sorte, dalla seconda urna, di schede in rappresentanza di n. 4387 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire ottocentosettantasettemilaquattrocento (L. 877.400) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità con scadenza nel 1° semestre 1937, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 127,08 restano disponibili L. 170,08 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1937;

c) Estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 4157 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire ottocentotrentunomilaquattrocento (L. 831.400) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel 1° semestre 1937 avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 120,01 restano disponibili L. 79,88 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1937.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 78ª estrazione (novembre 1936) e rimborsati.

Alle operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: BONANNI.

(1108)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

14ª estrazione delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di 1ª e di 2ª serie.

Si notifica che nei giorni 12 maggio 1937-XV e successivi, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo dove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 14ª estrazione per l'ammortamento delle Obbligazioni delle Venezie 3,50 %, di 1ª e di 2ª serie, create in dipendenza del R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968.

Per ciascuna delle due serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1107)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni ferroviarie 3 % delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Si notifica che nel giorno di martedì 4 maggio 1937-XV, alle ore 8, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 42ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 %, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, emesse dalle Società esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, ed assunte dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A, B, C, D, E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1106)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Mario Equicola in Alvito (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Mario Equicola in Alvito (Frosinone);

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1936-XIV, n. 375;
In conformità del disposto dell'art. 58 del Regio decreto-legge suddetto;

Nomina

il signor dott. Michele Affinito di Vincenzo, a commissario straordinario, ed i signori avv. Guido Zuccari, dott. Mario Venditti, dottor Lorenzo Rizzi a membri del Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(1126)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a 112 posti di uditore di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che occorre fissare i giorni nei quali dovranno aver luogo le prove scritte del concorso per 112 posti di uditore di pretura indetto con il precedente decreto 14 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame predetto avranno luogo in Roma nei giorno 20 e 21 giugno 1937-XV alle ore 8.

Roma, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1131)

Diario delle prove scritte del concorso per 287 posti di uditore di tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che occorre fissare i giorni nei quali dovranno aver luogo le prove scritte del concorso per 287 posti di uditore di tribunale indetto con il precedente decreto 14 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame predetto avranno luogo in Roma nei giorni 8, 9, 10 e 11 giugno 1937-XV alle ore 8.

Roma, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1132)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 aprile 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1936-XIV, n. 82, col quale si bandivano i concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale;
Veduto il decreto Ministeriale in data 11 aprile 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1936-XIV, n. 90, col quale si bandivano i concorsi a cattedre nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica e nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;
Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Gabinetto) in data 2 febbraio 1937-XV, n. 4648.11/1.31, con la quale il Ministro per l'educazione nazionale veniva autorizzato ad aumentare da 1124 a 1683 il numero complessivo delle cattedre da conferire per concorso, nell'anno 1936-XIV, nei Regi istituti, nelle Regie scuole e nei Regi corsi predetti;

Decreta:

Il numero delle cattedre messe a concorso nell'anno 1936-XIV, con i decreti Ministeriali sopracitati, è aumentato, per le materie d'insegnamento specificate qui appresso, nella misura seguente:

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Cattedre messe a concorso	
	da	*a*
Italiano, latino, storia e geografia	250	271
Italiano, latino, greco, storia e geografia	70	100
Lettere italiane e storia	18	28
Lingua e letteratura francese di 1° grado	23	43
Lingua e letteratura inglese di 1° grado	23	33
Lingua e letteratura tedesca di 1° grado	6	7
Lingua e letteratura tedesca di 2° grado	1	3
Matematica nei ginnasi isolati	2	5
Matematica e fisica	59	104
Scienze naturali, chimica e geografia	36	45
Disegno	23	28
Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo B	16	20
Matematica negli istituti tecnici industriali	3	4
Matematica e fisica	8	24
Disegno negli istituti tecnici inferiori	16	25
Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista	174	297
Matematica negli istituti tecnici inferiori	7	13
Scienze naturali, geografia generale ed economia	13	18
Italiano, storia, geografia e cultura fascista	50	120
Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia ed igiene	20	155
Materie tecniche del tipo agrario nei Regi corsi	15	18
Istruttrice pratica nelle scuole a tipo industriale femminile	10	24
Istruttore pratico nelle scuole a tipo agrario	15	19
Istruttore pratico nelle scuole a tipo industriale	15	28

Roma, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1133)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.